



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.1061 /2024

Il Consiglio, nella seduta del 09.07.2024 , composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Lanfranco Tenaglia;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dalla Legge 31.08.2022, n. 130, che ha introdotto norme volte a realizzare la professionalizzazione della magistratura tributaria, che diviene la quinta magistratura professionale, unitamente all'ordinaria, all'amministrativa, alla contabile e alla militare, nonché a favorire ambiti maggiori di autonomia, indipendenza ed efficienza dell'Ordinamento giudiziario tributario;

Richiamato, in particolare per il fine che ne occupa, l'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 che regola l'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza alla giurisdizione tributaria, che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

Considerato che tale norma prevede che gli 'optanti' (cioè, i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria), hanno diritto, *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"*, alla precedenza nel conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo *"che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza"*; il dettato normativo comporta che l'assegnazione dei posti suindicati debba avvenire al di fuori di procedura concorsuale e con *"precedenza"* ed *"in ogni caso"*, qualora *"il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"* (cfr. art. 1, co. 7, Legge n. 130/2022);

Richiamata la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., di seguito *"Regolamento"*;

Richiamata la delibera n. 1260 del 10.10.2023, con la quale sono stati nominati i magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., e fra questi il Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, nato il giorno 18.07.1975, collocato al posto 24 della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25.07.2023;

Dato atto che i magistrati nominati hanno tutti confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito, con conseguente trasferimento nella giurisdizione tributaria presso le sedi di appartenenza con gli incarichi precedentemente ricoperti;

Preso atto quindi che il Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, come sopra generalizzato è stato nominato magistrato tributario con la qualifica rivestita al momento del transito, ovvero Vicepresidente di Sezione presso la sede di appartenenza, ovvero Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;

Visto il Decreto Ministeriale con il quale la suddetta nomina è stata definita con decorrenza giuridica 1° febbraio 2024;

Dato atto che il Dott. Cavallaro Salvatore Ettore ha assunto le funzioni di Magistrato Tributario con la qualifica di Vicepresidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania il giorno 01.02.2024 come si evince dal relativo verbale acquisito in pari data al protocollo n. 1102;

Precisato che, come si legge nella delibera n. 68 del 16.01.2024, ed è pacifico secondo il dettato della Legge n. 130/22, costituisce promozione il conferimento delle funzioni di Presidenza di Corte di I o di II grado, di Presidente di sezione di Corte di I o di II grado, o Vicepresidente di Sezione di Corte di I o di II grado;

Richiamato l'art. 1, co. 3, del Regolamento, in base al quale i magistrati transitati non hanno diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 quando, pur restando nella sede originaria al momento del transito, abbiano scelto ed ottenuto un posto direttivo o semidirettivo relativo alla loro sede originaria;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento in cui è previsto:

- Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per i posti scoperti della propria sede di appartenenza.
- I posti disponibili oggetto di opzione sono i posti vacanti non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato e i posti che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina.

Richiamata la delibera n. 346 del 27.02.2024 con la quale il Consiglio ha disposto il non luogo a provvedere ed il rinvio dell'esame dell'istanza prodotta dal Dott. Cavallaro Salvatore Ettore in data 02.02.2024, acquisita in pari data al protocollo n. 1145, successivamente integrata con l'istanza presentata in data 02.02.2024, acquisita al protocollo n. 11182 del 05.02.2024, all'esito del Decreto Ministeriale di nomina ed immissione nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, del Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo;

Visto il Decreto Ministeriale del giorno 08.03.2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti al n. 380 in data 12.04.2024, con cui il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nato il 23.05.1971, è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;

Preso atto della immissione nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con decorrenza 24.04.2024, del Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, come sopra generalizzato, come risultante dal verbale trasmesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, acquisito al protocollo n. 6863 del 26.04.2024;

Vista la reiterazione dell'istanza del Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, come sopra generalizzato, per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo n. 6849 del 26.04.2024;

Richiamato l'art. 3, co. 7, del Regolamento in cui è previsto che "in caso di più magistrati aventi diritto all'opzione oggetto di comunicazione, prevale il magistrato che sia stato collocato nel posto più in alto nella graduatoria di ammissione al transito";

Considerato che il Dott. Cavallaro Salvatore Ettore è tra i magistrati tributari appartenenti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, collocato alla posizione n. 24 della graduatoria di ammissione, laddove:

- Il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, collocato alla posizione n. 9 della graduatoria, già presidente di sezione, con DM del giorno 8 marzo 2024 è stato nominato Presidente della medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ed immesso nelle funzioni il giorno 24.04.2024;
- I Dott.ri Meli Salvatore, collocato alla posizione n. 15 della graduatoria, e La Rosa Alessandro, collocato alla posizione n. 20 della graduatoria, sono entrambi già Presidenti di Sezione;

Preso atto delle vacanze nell'organico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dei posti Presidente di Sezione, come risultanti dalla nota della Commissione I Status contraddistinta da ID n. 13611 del 15.05.2024, da cui si evince che l'organico dei Presidenti di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania è completo, essendo n. 15 la dotazione prevista dei presidenti di sezione in base alla Risoluzione n. 4 del 06.12.2022, e n. 15 i presidenti di sezione in servizio, ciò tenuto conto che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nominato Presidente della Corte, era in precedenza Presidente di sezione della medesima e continua a presiedere la sezione prima, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuto conseguentemente, per quanto sopra premesso, non sussistere, allo stato attuale, le condizioni di fatto e di diritto che, ad oggi, consentono al Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, l'esercizio del diritto di opzione per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 e ss.ms.ii.;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

non luogo a provvedere relativamente all'istanza del Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, nato il giorno 18.07.1975, per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii, acquisita al protocollo

n. 6849 del 26.04.2024, in quanto, come risulta dalla nota della Commissione I Status, contraddistinta da ID n. 13611 del 15.05.2024, l'organico dei Presidenti di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania è completo, essendo n. 15 la dotazione prevista in base alla Risoluzione n. 4 del 06.12.2022, e n. 15 quelli in servizio, ciò tenuto conto che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nominato Presidente della Corte, era in precedenza Presidente di sezione della medesima e continua a presiedere la sezione prima, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

resta salvo il diritto del Dott. Cavallaro Salvatore Ettore all'esercizio dell'opzione per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti nella sede della Corte di Giustizia Tributaria di Catania laddove permanga la organica appartenenza alla medesima.

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ["www.giustizia-tributaria.it"](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione *"PUBBLICITÀ LEGALE"* e nella sezione *"CONCORSI"*.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 1304/2018 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione *"REGOLAMENTI"*. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione *"OPERAZIONE TRASPARENZA"*.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
- al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e di secondo grado della Sicilia.

LA PRESIDENTE

Firmatario1